

Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

Coordinamento Nazionale FLP SANI TA



00187 ROMA – Via Piave 61 tel. 06/42013410

sito internet: www.flpsanita.it Email: flpsanita@flp.it Segr.gen. sito internet: www.flp.it Email: flp@flp.it

Coordinamento Nazionale FLP Sanità

Prot. n. 03FLPSAN13

Roma, 13 settembre 2013

NOTIZIARIO N.02

Ai Coordinamenti Territoriali FLP Sanità

Ai Coordinamenti Nazionali FLP
Alle OO.SS. federate alla FLP
Alle Strutture periferiche FLP

Ai Responsabili FLP
Ai Componenti delle RSU

LORO SEDI

Finalmente la copertura di responsabilità professionale per infermieri e caposala iscritti alla

FLP SANITA'

Garantite a condizioni agevolate le polizze di responsabilità professionale RC e Tutela legale penale e di responsabilità patrimoniale!!!

Continua l'opera della FLP Sanità volta a rafforzare i servizi offerti agli aderenti.

In un periodo in cui aumenta il contenzioso tra pazienti e strutture sanitarie e i danni agli utenti sono favoriti dalle diffuse condizioni organizzative precarie e di carenza di organico, l'operatore sanitario ha una probabilità sempre maggiore di trovarsi a dover rispondere di elevati risarcimenti stante la possibilità delle aziende sanitarie di rivalersi sull'intera equipe in servizio in caso di colpa grave.

Per queste ragioni, la FLP Sanità ha ritenuto necessario offrire ai propri aderenti delle polizze di responsabilità professionali a condizioni agevolate.

S precisa comunque che al momento c'è la possibilità di copertura per i dipendenti appartenenti alle categorie infermiere e coordinatore infermieristico ma si prevede di attivare analogo servizio anche per altre categorie professionali.

Per il personale infermieristico è possibile la stipula delle polizze di "Responsabilità Civile Professionale e Tutela Legale Penale" per le quali non è possibile un'adesione separata.

Per i coordinatori infermieristici viene offerta l'adesione al contratto assicurativo di "Responsabilità Civile Patrimoniale".

Per tutte le polizze non vi è tacito rinnovo, è prevista una garanzia postuma gratuita di 24 mesi per i coordinatori e di 12 mesi (con possibilità di estensione per ulteriori 48 mesi) postuma in caso di decesso dell'assicurato e cessazione dell'attività di assicurazione ed è prevista la formula "claims made" il che significa che la garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta dall'assicurato nel periodo di validità di assicurazione, purché conseguenti ad un comportamento colposo posto in essere non oltre tre anni (per infermieri) o due anni (per coordinatori) prima dalla data di effetto della copertura assicurativa (retroattività della garanzia).



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche pag. 2



Per queste polizze sono previsti i seguenti periodi di adesione : aprile ed ottobre di ogni anno per gli infermieri e luglio di ogni anno per i coordinatori.

COSA ASSICURA LA RC PROFESSIONALE PER INFERMIERI.

La Compagnia assicuratrice si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose, in relazione all'esercizio dell'attività professionale di infermiere, anche nell'ambito dell'attività di Emergenza 118, svolta nel rispetto della relativa normativa attualmente vigente. La Società si obbliga, altresì, a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di rivalsa esercitata dall'Ente presso cui esercita la propria attività professionale, per i casi di colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante: dall'uso di apparecchi ritenuti utili per l'attività dell'assicurato; per i danni consequenti all'impiego di apparecchiature e strumenti medicali inerenti all'attività svolta dall'assicurato compreso l'impiego di apparecchi a raggi X esclusivamente per scopi diagnostici; da malattia collegata all'HIV (compreso AIDS), virus C e virus Delta; dal fatto doloso di persone delle quali debba rispondere; dall'applicazione del D. Lgs. 196/2003; da colpa grave; per danni agli strumenti e apparecchiature di proprietà di terzi il cui utilizzo viene richiesto dall'attività professionale svolta dall'assicurato.

Per "richiesta di risarcimento" si intende:

- ogni ingiunzione o citazione o altra domanda contenente la descrizione di una richiesta di risarcimento, emessa nei confronti dell'Assicurato o a lui notificata a seguito di un comportamento professionale colposo;
- ogni comunicazione scritta, compresi gli avvisi di garanzia, che venga fatta all'Assicurato stesso e che attesti un suo comportamento professionale colposo.

L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono nel mondo intero, con esclusione dei territori degli U.S.A., del Canada e Messico. L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.

Il massimale è pari a € 2.000.000 per sinistro, per anno e per assicurato.

COSA ASSICURA LA TUTELA LEGALE PENALE (COMPRESA NELLA POLIZZA RISCHIO PROFESSIONALE PER INFERMIERI)

La garanzia comprende:

- la difesa dall'accusa di aver commesso un reato;
- l'assistenza di un avvocato nel caso in cui l'assicurato venga assunto come testimone in quanto persona informata sui fatti (art. 377 c.p.p.) o imputata in procedimento connesso (art. 210 c.p.p.).

Nel caso di procedimenti penali la garanzia comprende le spese per la difesa dall'accusa di aver commesso un reato colposo o un reato doloso, così come specificato all'art. 5 CSP 2011.

Nel caso di illeciti amministrativi la garanzia comprende il ricorso avverso una sanzione amministrativa pecuniaria emessa nei confronti dell'Assicurato così come specificato all'art. 5 CSP 2011. L'assicurazione vale per i fatti per i quali la necessità di ricorrere all'azione di tutela in base alle garanzie previste dal presente contratto emerge per la prima volta: durante



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche pag. 3



il tempo dell'assicurazione, in conseguenza di un evento originario accaduto durante la vigenza del presente.

Il massimale è pari a € 5.000 caso assicurativo.

COSA ASSICURA LA TUTELA RESPONSABILITA' PATRIMONIALE COORDINATORI

La copertura assicurativa e' prestata per la responsabilità derivante all'Assicurato per perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza di atti, fatti o omissioni di cui debba rispondere ai sensi di legge nell'esercizio dell'incarico, funzione e/o carica ricoperta presso l'Ente di appartenenza, compresi i fatti dolosi e colposi commessi da persone di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi di legge.

Nell'assicurazione sono comprese: la responsabilità amministrativa e contabile per danni patrimoniali cagionati all'Ente di appartenenza, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere, in conseguenza di atti, fatti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge e per effetto di decisioni della Corte dei Conti, nell'esercizio delle sue mansioni, incarichi, funzioni e/o cariche istituzionali, nonché in conseguenza dell'attività di gestione di valori e beni appartenenti alla Pubblica Amministrazione in qualità (giuridica o di fatto) di agenti contabili e/o consegnatari; le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile o amministrativa dello Stato, e quindi le perdite patrimoniali cagionate a terzi in relazione a atti, fatti o omissioni commessi con colpa grave; le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina.

La garanzia assicurativa si riferisce alle responsabilità sia per i danni di cui l'Assicurato debba rispondere in modo esclusivo, sia per quelli di cui sia solidalmente responsabile, limitatamente, in tale ultimo caso, alla quota di sua diretta pertinenza.

I massimali (a scelta) sono pari a € 500.000.000 o € 1.000.000 per sinistro, per anno e per assicurato.

I responsabili provinciali di settore valuteranno in base alle esigenze dei propri aderenti se offrire tale servizio comprendendo il relativo costo nella quota associativa (opzione preferibile per i minori costi) o al di fuori della stessa. Si prega di contattare quindi il proprio responsabile locale di riferimento per la consegna delle contratto di assicurazione, per dettagli sulle condizioni economiche e le modalità operative di adesione.

IL COORDINAMENTO NAZIONALE FLP SANITA'

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only. This page will not be added after purchasing Win2PDF.